

**COMUNE DI LAVELLO (PZ)**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'I.R.PE.F.**

**(riformulato dalla delibera di C.C. n. 45 del 24/09/2012 che ha sostituito integralmente la delibera n. 23 del 29/06/2012 e ss.mm.ii).**

## **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.**

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale di cui al Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, all'oggetto " Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n°449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16.08.1998, n.191 e ss. mm. i i.
2. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato D. Lgs.360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27.12.2006.
3. Sono infine recepite le disposizioni previste, dall'art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.

## **Art. 2 – Soggetti passivi.**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Lavello, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 3 – Determinazione dell'imposta e soglia di esenzione.**

1. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.9.2011, nel seguente modo:
  - a decorrere dal 2012 nella misura dello 0,80% con soglia di esenzione ad € 7.500,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

## **Art. 4 – Efficacia**

1. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

## **Art.5 – Decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

## **Art. 6 – Abrogazioni**

1. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento all'articolo 1, commi 142 e 143, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), al dall'art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, nonché al regolamento Generale sulle Entrate del Comune.